

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1.208 del 14 agosto 2026 – pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile e nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2026 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2026 – pubblicata nella Gazzetta ufficiale nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2026 – con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e del comune di Amandola in provincia di Fermo.

In particolare, l'Art. 11 dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (23 luglio 2027) come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di

mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 30 giugno 2027**.